





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Proposta di legge regionale

“Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”

di iniziativa dei consiglieri:

PIER PAOLO TOGNOCCHI

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1- Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

Art. 2- Composizione del Consiglio regionale

Art. 3- Durata in carica

Art. 4- Indizione delle elezioni

Art. 5-Elettorato attivo

Art. 6-Elettorato passivo

Art. 7-Circoscrizione elettorale.

Art. 8-Liste regionali.

Art. 9-Coalizioni

Art. 10-Modalità di presentazione delle liste

Art. 11-Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta

Art. 12-Scheda elettorale

Art. 13-Espressione del voto

Art. 14-Elezione del Presidente della Giunta

Art. 15-Cifre elettorali regionali delle liste e delle coalizioni

Art. 16-Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

Art. 17-Soglia di accesso ai seggi

Art. 18-Assegnazione dei seggi alle liste

Art. 19-Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta

Art. 20-Assegnazione dei seggi ai candidati a consigliere regionale

Art. 21-Surroga dei consiglieri regionali

Art. 22-Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

Art. 23-Decorrenza

Art. 24-Norme di abrogazione

Art. 25-Norme di rinvio

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 122, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto l'articolo 6, comma 1, dello Statuto;

Considerato quanto segue

1. La presente riforma della legge elettorale e della relativa normativa di attuazione si rifà , con alcuni particolari correttivi, al sistema in vigore per l'elezione dei Sindaci e dei consigli comunali dei comuni con più di 15mila abitanti, con l'obiettivo di giungere ad un giusto punto di equilibrio tra la richiesta di una corretta rappresentanza delle forze politiche e l'esigenza di assicurare, sulla base del risultato elettorale, una maggioranza in grado di portare avanti il proprio programma di governo;
2. L'introduzione del possibile doppio turno e la facoltà degli elettori di scegliere il proprio o i propri candidati alla carica di consigliere (attraverso il voto di preferenza, doppio se di genere diverso) va nel senso del superamento degli attuali limiti del vigente sistema di cui alla Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25;
3. Con la riforma operata dalla presente legge, la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) risulta inutile e in contrasto con la nuova normativa e pertanto viene abrogata;

Proposta di legge regionale

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Art. 1

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2

Composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da 40 membri.
2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

Durata in carica.

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4

Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai Presidenti delle Corti d'Appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5

Elettorato attivo.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6

Elettorato passivo.

1. Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7

Circoscrizione elettorale.

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in un'unica circoscrizione corrispondente alla regione.

Art. 8

Liste regionali.

1. Nella circoscrizione elettorale sono presentate liste regionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.

2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a un candidato Presidente della Giunta regionale.

3. Le liste regionali sono formate da non più di quaranta e da non meno di ventisette candidati alla carica di consigliere regionale.

4. In ciascuna lista regionale non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere.

5. Più liste regionali possono essere collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 9

Coalizioni.

2. È definita coalizione l'insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

Modalità di presentazione delle liste.

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:

a) il simbolo di ciascuna lista regionale;

b) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista regionale ad un candidato Presidente.

2. Le liste regionali sono presentate da almeno 10.500 e da non più di 15.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi in tutte le province della Toscana.

3. La firma degli elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati a consigliere, il nome e cognome del candidato Presidente a cui la lista è collegata e il relativo simbolo, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.

4. La firma dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
6. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che del candidato Presidente cui è collegata, dei candidati a consigliere elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
7. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte dei singoli candidati a consigliere, autenticata ai sensi del comma 4.

Art. 11

Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta.

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una o più liste.
3. Ciascun candidato Presidente è contrassegnato da un proprio simbolo.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autentiche ai sensi dell'articolo 10, comma 4.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e se convergente con la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b, al medesimo candidato Presidente.
6. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 12

Scheda elettorale.

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta avviene su un'unica scheda.
2. La scheda reca, entro un rettangolo, il simbolo di ciascuna lista regionale, affiancato da due righe sovrapposte per l'espressione del voto di preferenza ai candidati a consigliere regionale.
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista provinciale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente cui la lista è collegata.
4. Nel caso di più liste regionali collegate con uno stesso candidato Presidente, i rettangoli di ciascuna lista regionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli delle liste sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del Presidente è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste e, all'interno di tale rettangolo, il nome e il cognome e il simbolo del candidato Presidente sono collocati in posizione centrale.
5. La sequenza sulla scheda dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.

Art. 13

Espressione del voto.

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta.
2. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore del candidato Presidente a quella lista collegato.
3. Ciascun elettore può inoltre esprimere al massimo due voti di preferenza per l'elezione a consigliere regionale dei candidati della lista regionale prescelta, trascrivendo il cognome dei candidati uno su ciascuna riga. La preferenza espressa sulla seconda riga è computata validamente per l'elezione dei consiglieri regionali solo se è di genere diverso da quella indicata sulla prima riga. La somma dei voti di preferenza validamente conseguiti da ciascun candidato costituisce la cifra individuale.

Art. 14

Elezione del Presidente della Giunta.

1. È eletto Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza dei di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale di ballottaggio che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la coalizione o con la lista per l'elezione del Consiglio regionale che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra, partecipa al secondo turno il candidato presidente più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno ai sensi del comma 2, partecipa al secondo turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno successivo al verificarsi dell'evento.
4. Per i candidati ammessi al secondo turno di ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dal primo turno, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro l'apposito rettangolo, affiancati a sinistra da apposito rettangolo contenente i simboli delle liste collegate, il tutto ricompreso in un unico rettangolo più ampio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente il candidato collegato, ai sensi del comma 4, con la liste o coalizione per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto Presidente il candidato più anziano d'età.

Art. 15

Cifre elettorali regionali delle liste e delle coalizioni.

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste regionali.
3. I voti computati ai sensi del comma precedente determinano la cifra elettorale regionale di ciascuna lista.
4. La somma delle cifre elettorali regionali delle liste appartenenti alla medesima coalizione costituisce la cifra elettorale regionale di coalizione.

Art. 16

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze.

1. La coalizione di liste, o la lista regionale non unita in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se tale candidato è eletto al primo turno.
2. La coalizione di liste, o la lista regionale non unita in coalizione, collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il 55 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se tale candidato è eletto al secondo turno di ballottaggio.
2. Il complesso delle altre coalizioni liste ottiene almeno il 35 per cento di seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 17

Soglia di accesso ai seggi.

1. Le liste, unite o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.

Art. 18

Assegnazione dei seggi alle liste.

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, alle liste la cui cifra elettorale regionale supera la soglia d'accesso dell'articolo 17 è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
2. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 17, l'assegnazione dei seggi alle liste di cui al precedente comma 1 avviene rispettivamente secondo le modalità dei successivi commi 4 e 5.

4. Qualora la o le liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 16, comma 1, a quella lista o a quelle liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di collegamento di più liste al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna lista si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alle liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora la lista o le liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 16, comma 2, a quella lista o a quelle liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più liste non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna lista si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alle liste collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

Art. 19

Elezione alla carica di consigliere dei candidati Presidente della Giunta.

1. Il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.
2. Gli altri candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno una lista che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 18. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 18, alle liste ad essi collegate.

Art. 20

Assegnazione dei seggi ai candidati a consigliere regionale .

1. I seggi assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 18 e non già riservati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta eletti ai sensi dell'articolo 19, comma 2, sono ripartiti tra i rispettivi candidati secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 18 e il seggio eventualmente riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
2. I seggi determinati ai sensi del comma 1 sono ripartiti sulla base delle cifre individuali, poste in ordine decrescente. A parità di cifra individuale il seggio è assegnato ai candidati che precedono nell'ordine di lista.
3. Se ad una lista spettano più seggi dei candidati a consigliere che hanno ottenuto voti di preferenza, gli ulteriori seggi attribuiti sono assegnati ai candidati non già eletti secondo l'ordine di lista.
4. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati alla carica di consigliere, i rimanenti seggi sono ripartiti fra le altre liste collegate allo stesso candidato Presidente, secondo l'ordine dei quozienti formato ai sensi dell'art. 18 comma 2, tenuto conto di quelli ancora non utilizzati.
5. Qualora le procedure di cui al comma 4, o l'assenza di altre liste ammesse alla ripartizione dei seggi collegate allo stesso candidato Presidente, non esauriscano l'assegnazione dei seggi spettanti

ad un lista, questi sono ripartiti, sempre secondo l'ordine dei quozienti di cui all'art. 18 comma 2, fra le altre liste ammesse all'assegnazione dei seggi .

Art. 21

Surroga dei consiglieri regionali.

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dal primo candidato non già eletto della medesima lista che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali, o, in sua assenza, dal candidato non già eletto primo in ordine di lista
- 2.. Il candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da un candidato consigliere regionale non già eletto appartenente alla lista il cui ultimo seggio è stato riservato per la sua elezione.
5. I criteri del presente articolo si applicano anche nei casi di sostituzione provvisoria o di supplenza previsti dalla normativa vigente per i consiglieri regionali.

Art. 22

Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere.

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 23

Decorrenza.

1. La presente legge decorre dalla prima elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale successiva alla IX legislatura regionale.

Art. 24

Norme di abrogazione.

1. A far data dalla decorrenza della presente legge è abrogata la Legge regionale 13 maggio 2004, n. 25.

Art. 25

Norme di rinvio.

1. Le ineleggibilità e le ulteriori incompatibilità sono disciplinate da legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Con la presente proposta di legge si intende modificare il sistema per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, introducendo il vigente sistema in vigore per l'elezione dei Sindaci e dei consigli comunali dei comuni con più di 15mila abitanti, con alcuni particolari correttivi che lo rendano compatibile coi vincoli posti alle legislazioni elettorali regionali dalla legge 2 luglio 2004, n. 165.

Tale sistema, basato sul possibile doppio turno e sulla facoltà degli elettori di individuare il proprio o i propri candidati alla carica di consigliere nel momento elettorale (attraverso il voto di preferenza, doppio se di genere diverso), interviene a superare gli attuali limiti del vigente sistema di cui alla LR 25/2004, dati da:

- la presenza di liste bloccate, per la cui formazione è facoltativo il ricorso a primarie 'pubbliche' (strumento solo residualmente utilizzato, dalla sua introduzione, dalle forze politiche concorrenti all'elezione del Consiglio regionale, peraltro anche con eccezioni nella costruzione delle liste rispetto al loro esito);
- la possibilità di eleggere presidente della Regione un candidato di minoranza, cioè non rappresentativo almeno della maggioranza di coloro che hanno validamente espresso la loro opzione fra i candidati.

Rispetto alla normativa in essere per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali con popolazione superiore ai 15mila abitanti, la presente proposta contiene le seguenti diverse caratteristiche:

- garanzia del premio di maggioranza al Presidente eletto, del 55% dei seggi se eletto al secondo turno, del 60% dei seggi se eletto al primo, pur in presenza di voti assegnate alle liste diverse. Questo in ossequio al vincolo ex L. 165/2004 di agevolazione alla costruzione di maggioranze stabili;
- garanzia della rappresentanza delle minoranze, attraverso la conferma della soglia di tutela di almeno il 35% dei seggi assegnati, come previsto dalla LR 25/2004 (rispetto del vincolo ex L. 165/2004).

Per quanto concerne l'elezione dei consiglieri regionali, la proposta di legge introduce la circoscrizione unica regionale, con la presenza di liste concorrenti, collegate anche al medesimo candidato, e la possibilità dell'espressione di due voti di preferenza, col secondo valido se di genere diverso rispetto al primo.

Per l'attribuzione dei seggi alle liste, viene fatta salva la soglia di sbarramento attualmente vigente (4% con collegamento a candidati presidenti che ottengano almeno il 4% dei consessi) e l'utilizzazione del metodo D'Hont (come in vigore per i consigli comunali sopra i 15mila abitanti).